

RIFLESSIONI, CONSIDERAZIONI, POSSIBILI SOLUZIONI PER LE SCUOLE DI DANZA PRIVATE

(Stesura a cura di Michele Oscar Bonavena riveduta il 9 maggio 2022)

L'associazione Arsitalia nasce, per volontà di alcuni operatori storici dei settori danza, musica e prosa, in rappresentanza del settore delle scuole di formazione artistica del settore privato.

Intendiamo in questa sede porre il focus sul settore delle scuole di danza private.

In sintesi

- 1. RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE SCUOLE DI DANZA PRIVATE**
- 2. SPECIFICA FISCALITÀ AGEVOLATA PER LE SCUOLE DI DANZA PRIVATE**
- 3. DEFINIZIONE DELLA FIGURA DI INSEGNANTE DI DANZA E TUTELA DEI LAVORATORI DEL SETTORE**
- 4. LEGGE 175/2017 – TAVOLO PERMANENTE DELLA DANZA**
- 5. RILEVAMENTO DI DATI STATISTICI SUL SETTORE (CENSIMENTO)**
- 6. DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE ISTITUZIONALI SUL COMPARTO**

La rete delle scuole di danza private è una realtà molto articolata e capillarmente diffusa sul territorio che produce:

Arte e cultura

- Salvaguardia, sviluppo e incremento del patrimonio storico e culturale nazionale legato al balletto ed all'arte coreutica in generale
- Istruzione, formazione, sviluppo delle capacità critiche
- Educazione al godimento di opere artistiche (coreutiche, musicali, teatrali, pittoriche ecc.)
- Arricchimento culturale personale

Interazione con altre arti

- L'insegnamento della danza è spesso correlato ad altre discipline artistiche quali recitazione, canto, musica (opera; musical, teatro-danza)

Offerta formativa

- Attività integrative extra scolastiche
- Attività fisica controllata

Prevenzione del disagio sociale

- Attrae l'interesse di strati giovanili altrimenti dispersi, educando alla condivisione di spazi e tempi e stimolando la cura della persona e l'autodisciplina
- Sottrae a possibili devianze giovani di fasce sociali più deboli e provenienti da territori particolarmente vulnerabili
- Partecipazione ad esperienze associative
- Rafforzamento del tessuto sociale

Occupazione

- È il primario serbatoio di approvvigionamento di ballerini da parte delle compagnie professionali di danza;
- Nelle scuole di danza private si formano gli allievi che, proseguendo gli studi in scuole specialistiche, pubbliche e private, nazionali ed internazionali, ambiscono a diventare a loro volta insegnanti di danza;
- A prescindere dalla forma giuridica in cui sono costituite e dalla loro dimensione impiegano a diversi livelli di impegno insegnanti delle diverse discipline coreutiche e artistiche, collaboratori, musicisti, personale di supporto gestionale-organizzativo, logistico, maestranze ecc.
- Sbocco professionale per diplomati/laureati nella scuola di danza pubblica (Accademia Nazionale di Danza) e nelle scuole di fondazioni lirico-sinfoniche
- Occupazione per ballerine/i pensionati

Economia

- Flussi economici generati dalla pratica dell'attività
- Coinvolgimento di cittadini (familiari, pubblico, estimatori ecc.) e relativi consumi riconducibili all'attività dell'allieva/o di riferimento
- Indotto diretto e indiretto (produzione e commercializzazione di beni, abbigliamento, attrezzature, servizi tecnici, servizi e materiali per lo spettacolo, servizi gestionali, fiscali e amministrativi, sponsor, ditte per adeguamenti strutturali ecc.)
- Coinvolgimento di parti terze ed enti locali
- Stimolo e vivacizzazione dell'economia locale nell'area di ubicazione della scuola di danza (gastronomia, spese alimentari, rifornimento carburante, consumi in loco anche legati all'attesa dei familiari della fine delle lezioni ecc.)

Minori costi sociali e minore impiego di risorse per la sanità pubblica

- Contrasto della sedentarietà e delle patologie relative
- Anziani in salute ed autosufficienti
- Maggiore benessere psico-fisico

Il settore delle scuole di danza private è indissolubilmente legato al mondo della danza professionale dal quale trae origine e ragione di esistere.

Si registra la crescita generale del numero di scuole di danza nel paese dovuta a diversi fattori di carattere sociale e culturale che non prenderemo in esame in questa sede.

La crescita numerica porta con sé la crescita qualitativa, l'evoluzione e l'approfondimento di argomenti didattici, la necessità di aggiornamento e di maggiore specializzazione e professionalizzazione degli insegnanti.

Tuttavia mai come in questo momento storico è emersa l'estrema frammentarietà del settore delle scuole di danza private e la carenza di tutele per il comparto.

I fenomeni descritti vanno di pari passo al riversarsi all'interno degli Enti di Promozione Sportiva e del CONI di decine di migliaia di strutture e di persone che praticano la danza.

L'associazionismo sportivo offre alle scuole di danza, al pari delle altre associazioni e società affiliate, servizi e convenzioni relativi ad aspetti assicurativi, di consulenza fiscale, di rapporto con la SIAE ecc. Tra questi l'aspetto più rilevante è rappresentato dalla fiscalità agevolata di cui gode l'attività sportiva dilettantistica, di cui le scuole di danza in quanto tali non godrebbero.

Le scuole di danza nascevano come associazioni culturali o altra forma giuridica e, per la stragrande maggioranza, si sono trasformate in ASD/SSD proprio per uniformarsi all'attività sportiva dilettantistica, affiliandosi ad un EPS ricostituendosi con un nuovo statuto che consentisse loro di essere iscritte al registro CONI, mantenendo però ognuna il proprio imprinting originale e adeguandosi a fatica e con circospezione al nuovo ambiente squisitamente sportivo nel quale si sono ritrovate, che però ha offerto loro l'opportunità di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui è beneficiario.

Si avverte con evidenza il disagio che la danza vive a stretto contatto con strutture e operatori dello sport, con i quali invece condivide valori e obiettivi, quali il miglioramento della qualità della vita, il rispetto della salute, la crescita individuale, l'associazionismo, la formazione del danzatore e dello sportivo, ma anche della persona e del cittadino.

Malgrado questo la danza vive costantemente la frustrante sensazione di sentirsi "ospite" o addirittura "ostaggio" dello sport, perché costretta ad omologarsi all'ambiente sportivo nei comportamenti, nella terminologia, nell'osservazione di regole nate e calibrate per lo sport dilettantistico, che non potevano tener conto degli aspetti specifici di un'attività artistica con una propria identità, una propria immagine, una propria storia.

- È innanzitutto proprio nella terminologia che risiede il primo motivo di disagio della danza. Se il termine "dilettantistico" in ambito sportivo ha una accezione positiva e rimanda a condivisibili valori

sociali, nella danza è il contrario. La danza soffre di non poter rivendicare le proprie aspirazioni professionali, o comunque un percorso che miri alla professionalità, anche per chi della danza non farà una professione ma semplicemente piacevole corredo della propria vita. Nell'ambiente delle scuole di danza il termine dilettantistico viene pronunciato e scritto sotto tono. Spesso i fantasiosi nomi delle scuole di danza sono seguiti dall'acronimo ASD magari scritto a caratteri più piccoli, mancando anche la piena osservazione disposizioni di legge che vorrebbero il termine "sport dilettantistico" ben in evidenza e scritto per esteso.

- Se in ambito sportivo il termine "dilettantistico" non rappresenta un limite alle possibilità di crescita ed alle aspirazioni individuali e di squadra (basti pensare che i partecipanti ai Giochi Olimpici sono per definizione dilettanti), nella danza viene vissuto come una limitazione e con grande senso di frustrazione.
- In ambito sportivo (endoassociativo) per insegnare danza viene imposto di essere in possesso di un titolo rilasciato dall'ente a cui si è affiliati a seguito di spesso brevi, superficiali e avvilenti percorsi formativi.
- Tra le agevolazioni fiscali, riservate alle ASD/SSD iscritte al Registro CONI, una delle maggiori sembra essere la possibilità di erogare i c.d. "compensi sportivi" senza l'obbligo degli oneri sociali, producendo però la totale carenza di tutela e di aspettative pensionistiche agli insegnanti/lavoratori.
- Molte disposizioni di legge che agevolano lo sport dilettantistico, sono state pensate per lo sport, che ha dei regolamenti ben definiti a cui attenersi, delle gare, dei campionati, dei giudici di gara che tutelano da irregolarità. Nella danza non è così. Nella danza, pur essendoci coscienza di un rigido percorso tecnico e di studio da seguire, non ci sono regolamenti a cui attenersi per creare una coreografia e nessun arbitro fischierà mai un fallo ad un danzatore.
- La danza (fatta eccezione per le discipline delle danze sportive) non partecipa a campionati o a gare, tutt'al più a rassegne o concorsi con premi assegnati da commissioni, da giurie che hanno come criterio la discrezionalità nel giudicare aspetti stilistici, tecnici, creativi ecc.. Nella danza non ci sono comportamenti o pratiche da sanzionare.
- Le disposizioni di legge che agevolano lo sport dilettantistico tengono conto delle figure che possono operare in ambito sportivo, ma non delle figure strettamente necessarie all'attività dei corsi di danza (il pianista accompagnatore per la danza classica o il percussionista per la modern jazz, altre figure indispensabili alla corretta gestione dell'attività. ecc. ai quali non si possono erogare i "compensi sportivi").
- Spesso alle scuole di danza costituite come associazioni sportive viene precluso l'accesso a bandi pubblici mirati al sostegno di arte, cultura e spettacolo dal vivo, anche se la natura dell'attività è perfettamente coerente. Di contro, per le stesse ragioni, bandi pubblici, finanziamenti e contributi per il mondo sportivo non favoriscono l'accesso alle scuole di danza.

Lo stato, la società, il consorzio civile e democratico riconoscono allo sport una importante e fondamentale funzione sociale e lo premiano, lo incentivano con agevolazioni fiscali considerevoli. È avvilente che la danza debba "mascherarsi" da sport per usufruire delle stesse agevolazioni, mentre le stesse importanti funzioni sociali dello sport sono pienamente ascrivibili anche alla danza.

La danza figura tra i primissimi posti tra le decine di pratiche disciplinate dagli EPS in termini di numero di associati, spesso subito dopo sport molto popolari come il calcio o il nuoto.

L'emergenza pandemia e la conseguente contrazione delle attività degli ultimi due anni ha fatto emergere la fragilità, la debolezza strutturale e la precarietà del comparto che mai come in questo momento si scopre subalterno al mondo sportivo, innescando però un intenso dibattito fra gli operatori del settore che hanno dato vita a nuovi sodalizi che si propongono di rappresentare le problematiche individuate e di indicarne le soluzioni, alimentando il sorgere di nuove idee e di proposte delle quali non si può non tenere conto.

Si rende necessario con urgenza il riconoscimento formale e istituzionale di quanto già esiste di fatto nella società civile.

È auspicabile quindi il riordino dell'intero comparto delle scuole di danza private e della formazione artistica in generale e la promulgazione di disposizioni di legge, interpretazioni, l'emanazione di linee guida a cui il settore può riferirsi.

Il comparto delle scuole di danza private dovrà dotarsi di organismi di rappresentanza che abbiano titolo e credito per porsi come interlocutore ai tavoli di studio ed elaborazione dei provvedimenti mirati al riconoscimento e alla tutela del settore.

L'attività di formazione della danza è riferibile ai dicasteri che regolano l'istruzione, la cultura, il lavoro, l'arte, lo spettacolo dal vivo, le politiche giovanili, Il terzo settore, lo sport, che dovranno concorrere all'elaborazione di un percorso che disciplini le scuole di danza private e ne validi l'attività, come già avviene per le scuole private di altra natura e per le scuole di danza in altri paesi.

Fondamentale risulta essere la formazione e la verifica delle competenze di chi è preposto ad insegnare la danza nelle sue diverse tecniche.

Pur nella grande ricchezza di offerte formative nazionali ed internazionali, a volte anche di grande eccellenza ma spesso offuscate da sedicenti e improbabili enti di formazione che rilasciano titoli senza nessun valore formale e sostanziale validi al massimo nell'ambito della propria associazione, al momento l'unico ente preposto al rilascio di un titolo di stato valido per l'insegnamento nella scuola pubblica (i pochi licei coreutici esistenti) è l'Accademia Nazionale di Danza. Anche le scuole professionali delle fondazioni lirico-sinfoniche (vedi Accademia Teatro alla Scala) hanno intrapreso o hanno allo studio percorsi formativi triennali riconosciuti dal MIUR che rilasciano diplomi accademici di 1° Livello e successivamente sicuramente anche di 2° livello a seguito della probabile istituzione dei bienni.

Il comparto delle scuole di danza private dovrà avere la capacità di individuare al suo interno le risorse, le idee e le competenze per proporsi come interlocutore privilegiato nella definizione dei percorsi formativi su programmi ministeriali, in sinergia con altre agenzie formative delle diverse discipline artistiche e con la fondamentale collaborazione dell'Accademia Nazionale di Danza e delle scuole e accademie delle fondazioni lirico-sinfoniche, elaborando proposte e indicando soluzioni mirate a perseguire obiettivi a beneficio di tutte le scuole di danza e formazione artistica, senza alcuna preclusione per la forma giuridica in cui sono costituite o per gli enti a cui sono affiliate, con le seguenti finalità:

1. RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE SCUOLE DI DANZA PRIVATE

- Riordino del comparto, riconoscimento di status.
- Regolamentazione del settore, definizione dei requisiti per godere del titolo di scuola di danza privata (SDP).
- Istituzione di un apposito Registro delle scuole di danza private (e formazione artistica) coerenti con i requisiti stabiliti che consente di godere della fiscalità agevolata, gestito dalla P.A.
- Scelta facoltativa di iscrizione al Registro e di allinearsi quindi ai requisiti richiesti.

2. SPECIFICA FISCALITÀ AGEVOLATA PER LE SCUOLE DI DANZA PRIVATE

- I valori e i benefici sociali per cui lo stato premia e agevola lo sport sono pienamente ascrivibili anche all'attività di scuola di danza e spesso con numeri e risultati superiori. Le scuole di danza iscritte al Registro dovranno godere di fiscalità agevolata a prescindere dalla loro forma giuridica e/o dalla loro affiliazione a Eps, Fsn, Dsa riconosciute CONI.
- Allargamento dell'applicazione del beneficio di detrazione dalla dichiarazione dei redditi (ex articolo 15, comma 1°, lettera i - quinquies T.U.I.R. Dpr. 917/86 – finanziaria 2007) dei costi sostenuti per i giovani tra i 5 e i 18 anni che praticano attività di danza o di altra attività di formazione artistica (in qualsiasi struttura a prescindere dalla forma giuridica con cui è costituita).

3. DEFINIZIONE DELLA FIGURA DI INSEGNANTE DI DANZA E TUTELA DEI LAVORATORI DEL SETTORE

- Riconoscimento e definizione della figura giuslavoristica dell'insegnante di danza con specifica fiscalità agevolata e delle figure professionali che operano nel settore privato della formazione coreutica (maestri accompagnatori, direttori didattici e artistici, coreografi, assistenti, collaboratori amministrativo gestionali ecc.). I c.d. compensi sportivi, utili ai fini del risparmio immediato, rivelano la loro debolezza ai fini pensionistici e previdenziali.
- Verifica delle competenze per il conseguimento di titolo abilitante all'insegnamento della danza in ambito privato per chi non in possesso di titolo pubblico o riconosciuto (AND, scuole delle fondazioni lirico sinfoniche).

(n.b. Questo non confligge con l'art. 33 della Costituzione in quanto non sussisterebbe nessun obbligo da parte degli insegnanti di conseguire un titolo come pure nessun obbligo da parte delle scuole di danza di iscriversi al Registro)

- Riconoscimento per equipollenza di titoli accademici anche esteri, rilasciati da autorità pubbliche ed istituzioni private di conclamata fama e tradizione.
- Avvalersi di insegnanti con tale titolo costituisce uno dei requisiti per le scuole di danza private per essere iscritte al Registro.
- Obbligo di aggiornamento periodico per tutti gli insegnanti.
- Istituzione di una commissione preposta alla verifica delle competenze e dell'opportuno aggiornamento obbligatorio degli insegnanti di danza, composta da figure di alto profilo e indiscussa competenza provenienti dal mondo dell'arte e dal mondo accademico.

4. LEGGE 175/2017 – TAVOLO PERMANENTE DELLA DANZA

- La legge (c.d. Codice dello Spettacolo) che disciplina l'intero comparto dello spettacolo, introduce importanti innovazioni che regolamentano le scuole di danza e certificano l'abilitazione all'insegnamento della danza su scala nazionale.
- Fondamentale compito degli organismi di rappresentanza delle scuole di danza private sarà essere nei tavoli tecnici di discussione e preparazione dei decreti attuativi (al momento in cui scriviamo ancora in lavorazione), svolgendo un ruolo guida nel riordino del settore, in sinergia con altri organismi operanti nel settore della formazione e dello spettacolo dal vivo, allo scopo di elaborare una proposta univoca e convincente per il legislatore.

5. RILEVAMENTO DI DATI STATISTICI DEL SETTORE (CENSIMENTO)

- Il perseguimento degli obiettivi di cui sopra non può prescindere da una conoscenza approfondita del settore, acquisibile unicamente adottando pratiche di inchiesta permanente con criteri scientifici di ricerca.

6. DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE ISTITUZIONALI SUL COMPARTO

- Nell'ottica di un necessario allineamento con i sistemi di altri Paesi dell'Unione Europea in merito alla formazione coreutica, si rende necessario un confronto sinergico e sistematico tra i dicasteri competenti nell'attuazione di una riforma organica per il riordino del comparto quali, oltre naturalmente al Ministero della Cultura, il Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e le Regioni (Conferenza Stato-Regioni).